

CITTA' DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA

COMODATO D'USO GRATUITO CON ORATORIO SAN MAURO DI SAN PAOLO CERVO PER DEPOSITO DI OPERE PRESSO IL MUSEO DEL TERRITORIO BIELLESE

REPERTORIO N.

L'anno duemilasedici il giorno..... del mese di febbraio in Biella.

TRA I SIGNORI:

- DONINI dr. Mauro, nato a Biella il 26.6.1961 ed ivi residente, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto esclusivo del **COMUNE DI BIELLA** (C.F./P. IVA 00221900020), nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Cultura e Manifestazioni Culturali, autorizzato alla stipulazione del presente atto, comodatario;

e

-SANTACATERINA Don Paolo, nato a Biella il 25 giugno 1958, residente in San Paolo Cervo, Frazione Santuario n. 4, (C.F. 81066840026) che interviene al presente atto nella sua qualità di Parroco dell'**ORATORIO SAN MAURO** in frazione Gliondini nella parrocchia dei Santi Bernardo e Giuseppe di Campiglia Cervo qui di seguito denominato comodante

e

PREMESSO:

- che l'Oratorio di San Mauro, con sede in frazione Gliondini, è proprietario delle seguenti opere pittoriche:

1. Cucchi Giovanni Antonio *Rebecca al pozzo (valore assicurativo € 15.000,00)*
2. Cucchi Giovanni Antonio *Apoteosi di San Giuseppe (valore assicurativo € 25.000,00)*
3. Cucchi Giovanni Antonio? *Testa di Gesù Bambino (Attribuito da Caprara e Manuello Pugno) bozzetto - (valore assicurativo € 5.000,00)*
4. Cucchi Giovanni Antonio? *San Mauro - (valore assicurativo € 5.000,00) (Attribuito da Delmo Lebole)*
5. *Anonimo Sant'Antonio con Gesù Bambino avvolto in drappo viola (valore assicurativo € 5.000,00)*
6. *Anonimo Sant'Antonio con Gesù Bambino (valore assicurativo € 5.000,00)*
7. *Anonimo San Giovannino (valore assicurativo € 5.000,00)*
8. *Anonimo Volto della Madonna (valore assicurativo € 5.000,00)*

- che tali beni per la loro salvaguardia sono conservati presso il caveau della Banca Sella di Biella, sede centrale;

-che l'Oratorio di San Mauro, con sede in frazione Gliondini, nell'esercizio della propria attività di proprietario, intende lasciare in comodato per anni dieci tali beni al Museo del Territorio Biellese, di proprietà del Comune di Biella;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 428 del 15.12.2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono esplicitate le ragioni che inducono il Comune ad accettare il predetto comodato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La parte comodante concede in comodato alla parte comodataria, che accetta, i beni sopra elencati per farne il seguente uso: deposito presso il Museo del Territorio Biellese, in via Q. Sella n. 54b , 13900 Biella per la valorizzazione del patrimonio artistico, con particolare riferimento alla figura dell'artista Giovanni Antonio Cucchi (Campiglia Cervo, 17 ottobre 1690 – Milano, 24 settembre 1771);

ART. 2 - Stato di conservazione

Le parti danno atto che i beni in oggetto hanno le seguenti caratteristiche: bene artistico e si trovano nel seguente stato di conservazione: buono, esente da vizi e del tutto idonei alla loro funzione.

ART. 3 - Durata

La durata del presente contratto è convenuta in dieci anni.

Resta inteso che, se alla parte comodante sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno, questa ha facoltà di esigere la restituzione immediata di quanto comodato (salvo preavviso di gg. 15) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 4 - Obblighi del comodatario

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni in oggetto con cura e massima diligenza, e non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti, a non cedere neppure temporaneamente l'uso dei beni a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e di restituire al comodante, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso.

Nel caso il comodatario ritardi la restituzione del bene comodato, pagherà al comodante una penale, che le parti convengono pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 5 - Responsabilità del comodatario

Il perimento del bene oggetto del comodato è ad esclusivo rischio del comodatario, salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

Parimenti, se il bene viene impiegato per un uso diverso o non viene restituito nei termini, l'eventuale perimento sarà a carico del comodatario, salvo che questi provi che il bene sarebbe comunque perito nonostante l'uso diverso o la mancata restituzione.

ART. 6 - Spese

Le spese necessarie per utilizzare il bene in comodato sono a carico del comodatario, così come le spese connesse alla stipulazione del presente atto.

ART. 7 – Efficacia delle clausole contrattuali

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili.

Qualunque altra modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto, le parti fanno rinvio al Codice Civile, ed in particolare all'art. 1803 e seguenti, e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Per ogni controversia inerente il presente contratto, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Biella.

ART. 8 – Domicilio delle parti

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono quale domicilio:
il comodante: nella sede dell'Oratorio San Mauro di San Paolo Cervo, Frazione Gliondini
il comodatario: presso la sede del Comune di Biella (BI), via Battistero n. 4

ART. 9 – Autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003)

Il comodante autorizza il comodatario a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto di comodato (D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196)

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI BIELLA
(Dott. Mauro DONINI)

ORATORIO SAN MAURO
(Don Paolo SANTACATERINA)